



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 24/04/2026
Entrata in vigore 01/08/2026*

Sommario

Capitolo I - Disposizioni generali.....	5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	5
Art. 2 - Principi e finalità.....	5
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 – Funzioni per la tutela degli animali	6
Art. 5 - Competenze del Sindaco, del servizio veterinario di ATS e dei veterinari liberi professionisti	7
Capitolo II: Identificazione degli animali.....	8
Art. 6 - Identificazione degli animali	8
Capitolo III: Detenzione e tutela/benessere degli animali	9
Art. 7 - Prescrizioni generali per la tutela e il benessere degli animali da affezione	9
Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere degli animali.....	11
Art. 8 bis - Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena	12
Art. 9 - Animali vaganti.....	12
Art. 10 - Obbligo di soccorso.....	12
Art. 11- Smarrimento e ritrovamento di animali.....	12
Art. 12 - Avvelenamento di animali.....	13
Art. 13 - Accattonaggio con utilizzo di animali.....	14
Art. 14 - Petardi e spettacoli pirotecnici.....	14
Capitolo IV: Libero accesso degli animali.....	15
Art. 15 - Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico.....	15
Art. 16 - Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi.....	16
Capitolo V: Attività con gli animali.....	17
Art. 18- Detenzione di animali a scopo amatoriale.....	17
Art. 19 – Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.).....	17
Art. 20 - Vendita, ricovero e toelettatura di animali d’affezione.....	18
Art. 21 - Mercati all’aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico	19
Art. 22 - Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l’utilizzo di animali	19
Art. 23 - Circhi, spettacoli e mostre itineranti – Prescrizioni.....	21
Capitolo VI: Cani	21
Art. 24 - Anagrafe canina	21
Art. 25 - Modalità di detenzione privata e attività motoria.....	22
Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi	24
Art. 27 - Aree destinate ai cani	24

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.....	25
Capitolo VII: Gatti.....	25
Art. 30 - Obblighi di carattere generale.....	25
Art. 31 - Definizioni.....	27
Art. 32 - Colonie feline e gatti liberi.....	27
Art. 33 - Cura delle colonie feline	28
Art. 34 - Cantieri	29
Art. 35 - Custodia dei gatti di casa.....	29
Art. 36 - Oasi feline.....	30
Capitolo VIII: Prescrizioni e modalità di detenzione animali	30
Art. 37 - Equidi.....	30
Art. 38 - Volatili.....	33
Art. 40 - Controllo dei colombi di paese in stato di libertà	34
Art. 41 - Pesci e animali da acquario.....	34
Art. 42 - Rettili (specie terricole).....	35
Art. 43 - Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat	36
Art. 44 - Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni).....	37
Capitolo X: Piccola fauna e animali esotici.....	38
Art. 45 - Tutela della piccola fauna	38
Art. 46 - Norme relative alla detenzione di animali esotici.....	39
Art. 47 - Norme relative alla detenzione di tartarughe.....	40
Capitolo XI: Canile e oasi felina	40
Art. 48 - Canile	40
Art. 49 - Cessione di cani e gatti di proprietà	40
Art. 50 - Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti di proprietà	41
Capitolo XII: Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana	41
Art. 52 - Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana.....	41
Capitolo XIII: Disposizioni finali.....	42
Art. 53 - Vigilanza	42
Art. 54 - Collaborazione con Associazioni	43
Art. 55 - Sanzioni.....	43
Art. 56 - Disposizioni finali	43
Allegato 1 - Sanzioni amministrative pecuniarie	44
Allegato 2: Elenco delle razze canine per le quali è consigliabile il conseguimento del patentino	45
Allegato 3: Principali fonti documentali e riferimenti normativi.....	47

Normativa Europea e Nazionale.....	47
Normativa Regionale	47
Fonti documentali	48
Allegato 4: Acronimi.....	48

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Ornago, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con l'uomo nel rispetto delle rispettive esigenze. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.
2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e regionale, della quale questo Regolamento costituisce parte integrante, con validità sul territorio del Comune di Ornago.

Art. 2 - Principi e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi vigenti e in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente favorendo quindi la presenza nel proprio territorio degli animali riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi. Riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista del paese, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.
2. Il Comune, in base alla Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, e alla Legge n. 189 del 20 luglio 2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:
 - a) promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il loro sfruttamento a fini di accattonaggio, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
 - b) condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali;
 - c) promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili;
 - d) riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
 - e) disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere
 - f) riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
 - g) promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, estendendo in alcuni casi, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;

- h) riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della Legge Nazionale n. 189 del 2004;
- i) si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi;
- j) riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto dei diritti degli animali;

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - animale: ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presenti sul territorio del Comune di Ornago;
 - animale d'affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;
 - animali domestici: animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;
 - animali selvatici: animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni;
 - autoctoni: animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;
 - alloctoni (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona), altrimenti qui definiti esotici o alieni:
 - animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale;
 - fauna minore: anfibi, rettili, pesci, invertebrati.

Art. 4 – Funzioni per la tutela degli animali

1. Il Comune, nell'ambito della propria organizzazione, assicura lo svolgimento delle funzioni di tutela e benessere animale, anche mediante l'individuazione di specifici referenti o uffici competenti.
2. Tali funzioni comprendono:
 - la prevenzione del randagismo;
 - la tutela delle colonie feline;
 - la promozione di iniziative di sensibilizzazione;
 - il miglioramento della convivenza tra animali e cittadini.
3. Il Comune, per il perseguimento delle suddette finalità, collabora con gli Enti competenti, tra cui ATS, Polizia Locale e altre Forze dell'Ordine, nonché con le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del registro regionale del volontariato, nonché gli enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, che collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni di animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

4. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 5 - Competenze del Sindaco, del servizio veterinario di ATS e dei veterinari liberi professionisti

1. Il Sindaco, quale rappresentante dello Stato, esercita la tutela delle specie animali nel territorio comunale, in esecuzione dell'art.70 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 " che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59/1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. n. 69 del medesimo Decreto Legislativo.
2. Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
 - a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici e privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla legge;
 - b) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.
3. Per attuare quanto previsto dalla normativa, il Sindaco si avvale del personale preposto e collabora con gli organi di pubblica sicurezza, vigilanza, enti ed Associazioni competenti in materia.
4. Le norme del presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco per comprovati motivi di urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze.
5. I compiti attribuiti dalle norme statali e regionali al Servizio Veterinario dell'ATS in materia di diritti degli animali, e disciplinate nel dettaglio dal presente Regolamento, sono le seguenti:
 - a) vigilanza e controllo dello stato sanitario di canili, gattili e rifugi;
 - b) identificazione e contestuale registrazione dei cani in anagrafe canina e verifica della presenza del microchip;
 - c) sterilizzazione dei randagi e dei cani ospitati nei canili;
 - d) vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d'affezione;
 - e) organizzazione, d'intesa con il Comune, di percorsi formativi previsti per i proprietari di cani;
 - f) attivazione, a seguito di morsicature o aggressioni, di un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario;
 - g) individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;
 - h) tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività;
 - i) invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici, deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile

ai fini della conferma diagnostica.

6. I compiti e gli obblighi attribuiti dalle norme statali e regionali ai medici veterinari liberi professionisti in materia di diritti degli animali, e disciplinate nel dettaglio dal presente Regolamento, sono le seguenti:
 - a) verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip);
 - b) informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo;
 - c) identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi;
 - d) informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi;
 - e) segnalazione ai Servizi Veterinari della ATS della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale;
 - f) rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - g) recisione delle corde vocali;
 - h) taglio delle orecchie;
 - i) taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. (Fédération cynologique internationale con caudotomia prevista dallo standard);
 - j) estirpazione delle unghie;
 - k) rilascio di apposito certificato medico-legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda;
 - l) segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica;
 - m) in caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell'ATS.

Capitolo II: Identificazione degli animali

Art. 6 - Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono, sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. I furetti destinati al commercio, presenti sul territorio comunale, devono essere identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione, da parte del venditore, prima della cessione, secondo i criteri previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
3. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui ai commi 1 e 2, siano identificati e iscritti all'Anagrafe regionale degli animali d'affezione. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità dello stesso, i medici veterinari devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione all'anagrafe. Se questi non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.

4. I medici veterinari liberi professionisti devono esporre negli ambulatori in posizione visibile un cartello recante l'avviso dell'obbligo di identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe (Legge Regionale 33/2009). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
5. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale, a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali anagrafi di specie.

Capitolo III: Detenzione e tutela/benessere degli animali

Art. 7 - Prescrizioni generali per la tutela e il benessere degli animali da affezione

1. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. Ai sensi del comma 5, dell'art. 1138 del Codice Civile (come aggiunto dall'art. 16 della Legge n. 220 del 2012) i regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti condominiali preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. I luoghi di detenzione devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
3. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso:
 - a) ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
 - b) alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
 - c) costante disponibilità di acqua potabile;
 - d) condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
 - e) cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi;
 - f) interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - g) opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
 - h) precauzioni per impedire la fuga; il proprietario dell'animale valuterà l'opportunità di installare protezioni anticaduta sui balconi e terrazze, che non siano in contrasto con i regolamenti condominiali e norme vigenti.
4. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione

secondo la normativa vigente. Oltre all'obbligo di cui all'art. 35, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso, è responsabile inoltre anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole. Ai sensi dell'art.2052 del Codice Civile il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
8. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
9. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
10. È vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad alto volume, tali che possano provocare disturbi negli animali stessi.
11. I proprietari o detentori di animali di qualsiasi specie sono tenuti ad adottare tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di malattie e zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo), provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi sanitaria vaccinale contro le principali malattie infettive/parassitarie della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici.
12. È vietato detenere animali in isolamento, privandoli dei necessari rapporti sociali, intraspecifici ed interspecifici, del contatto con l'ambiente esterno o privarli del controllo quotidiano del loro stato di salute. Agli animali detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o insediamenti industriali, deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da esso incaricata per un minimo di 5 ore, in cui uomo e animale interagiscano e rimangano a stretto contatto. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di ricovero con caratteristiche e dimensione adeguate, provvedendo a fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente. Deve essere inoltre garantito lo sgambamento giornaliero.
13. È vietato sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
14. È vietato tenere o condurre animali al guinzaglio durante l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e di locomozione con qualunque tipologia di propulsione.

15. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio adeguato ove nascondersi alla vista dell'uomo.
16. In base a quanto previsto dalla normativa Regionale (Art. 7 c.1 Regolamento Regionale n.2 del 13/04/2017) è permessa detenzione, non a scopo di lucro, di cani e gatti in numero complessivo non superiore a dieci. Per numero superiore occorre inviare richiesta al Sindaco. Devono in ogni caso essere garantite le prescrizioni e indicazioni previste all'articolo 105 della L.R. 30/12/09 n. 33.
17. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55, il proprietario/detentore che:
 - a) detiene per più di 4 ore continuamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico;
 - b) segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale;
 - c) detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie;
 - d) colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione;
 - e) applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi;
 - f) usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi ad abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo;
 - g) utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.

Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere degli animali

1. Il maltrattamento degli animali è un reato penale, previsto e punito dagli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del Codice Penale.
2. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
3. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
4. Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggono all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritano notevolmente o gli incutono paura.
5. È espressamente vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica e di dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o che agiscono con sostanze chimiche, quali i dispositivi ad ultrasuoni, i collari elettrici, i collari che emettono suoni utilizzati nell'esercizio della caccia o i collari con sostanze chimiche seppur naturali come ad esempio gli estratti di citronella.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali. fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono

comportare elementi di pericolosità.

8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

Art. 8 bis - Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

Art. 9 - Animali vaganti

1. Sono considerati vaganti quegli animali di specie domestica di cui alla Legge 281/1991 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalla Legge 281/1991 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali vaganti per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato.
3. Ai fini del controllo sanitario, gli animali vaganti devono essere ritirati dal Servizio di Zooprofilassi indicato dal Servizio veterinario dell'ATS, su segnalazione degli organi di Polizia competenti, per il successivo ricovero presso il canile sanitario ATS; effettuati i controlli sanitari e anagrafici previsti, nel caso in cui l'animale non venga riscattato dal legittimo proprietario, trascorsi 10 giorni dal ricovero viene ceduto al canile rifugio convenzionato con il Comune di Ornago, per il successivo affido.

Art. 10 - Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno ad uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, come previsto dalla Legge 120/2010 art.189 comma 9 bis del Codice della Strada.
2. Le persone coinvolte o che assistano ad un incidente a qualunque titolo, con danno ad uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
3. A norma del Decreto Ministeriale 09.10.2012, n. 217, sussiste l'obbligo di fermarsi, a carico del conducente ed anche a carico dei testimoni, in caso di incidente con un animale di qualsiasi specie.
4. Chiunque rinvenga un animale ferito o le cui condizioni di salute siano comunque manifestamente compromesse è tenuto a segnalarlo alla Polizia competente.

Art. 11- Smarrimento e ritrovamento di animali

1. L'avvistamento di animali smarriti e/o comunque sfuggiti alla custodia del proprietario/detentore dovrà essere immediatamente segnalato alla Polizia Locale.

2. Oltre all'intervento previsto per legge da parte degli Enti competenti di cui al R.R. 2/2017 art. 2 comma 4, (la registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali ... lo smarrimento, il furto può essere effettuato dai medici veterinari o da operatori delle ATS, dai medici veterinari libero professionisti accreditati e dai comuni che hanno ottenuto le credenziali per l'accesso all'anagrafe) è possibile segnalare lo smarrimento/ritrovamento di un animale anche mediante l'uso di volantini che potranno essere collocati in aree private o nei pubblici esercizi in uno spazio messo a disposizione da parte del proprietario consenziente.
3. L'animale dovrà essere catturato esclusivamente da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
4. In caso di rinvenimento di un animale in circostanze tali da comportare pericolo anche solo per l'animale stesso, il cittadino può effettuarne la messa in sicurezza, per quanto possibile, sul posto.
5. Qualora un animale pericoloso dovesse fuggire, va immediatamente segnalato alla Polizia Locale.
6. L'animale dovrà essere recuperato da parte di personale autorizzato con metodi il meno traumatici ed indolore possibile e comunque assolutamente non cruenti, sfruttando le conoscenze etologiche o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
7. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati con prognosi infausta.
8. In ogni caso la soppressione è vietata se risulta richiesta di adozione o richiesta di presa in carico da parte di una Associazione animalista che si assuma espressamente ogni responsabilità con riguardo alla custodia in sicurezza.
9. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/gattare o da personale appositamente incaricato dalla Amministrazione Comunale; una volta sterilizzati, i gatti, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali. Tali operazioni debbono essere eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate in modo tale da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 10.02.2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".
3. È vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

4. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalarlo all'Ufficio Referente.
5. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare ai soggetti previsti per legge i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.
6. Il medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Referente e al Servizio Veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente. In detta comunicazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
7. In caso di decesso dell'animale il medico Veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il medico Veterinario, ove lo ritenga, può emettere diagnosi autonoma, senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 13 - Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.
2. Sono esclusi dal divieto gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento. In assenza di documenti e microchip, il cane viene ricoverato presso il canile sanitario ed il detentore dovrà produrre i documenti di proprietà.

Art. 14 - Petardi e spettacoli pirotecnici

1. È vietato utilizzare petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere in modo tale da arrecare disturbo, danno o pericolo a persone, animali o cose.
2. È vietato l'utilizzo di articoli pirotecnici:
 - in prossimità immediata di animali;
 - nei parchi, giardini pubblici e aree verdi;
 - in contesti residenziali ove l'utilizzo possa arrecare disturbo alla quiete pubblica o pregiudizio al benessere animale;
 - in ogni caso in cui l'utilizzo possa compromettere la sicurezza pubblica.
3. L'utilizzo è comunque soggetto alle disposizioni di legge vigenti e alle eventuali ordinanze sindacali che possono prevedere ulteriori limitazioni o divieti per specifici periodi o situazioni.
4. L'attivazione di articoli pirotecnici in violazione del presente articolo costituisce comportamento

lesivo nei confronti degli animali ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente.

Capitolo IV: Libero accesso degli animali

Art. 15 - Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola da applicare tempestivamente in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
2. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica. La rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi sono a sua cura e spese.
3. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.55.
4. L'accesso degli animali d'affezione negli esercizi commerciali e pubblici esercizi si auspica nei modi consentiti dai commi 2 e 4 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, compresi tutti gli Uffici Comunali, situati nel territorio del Comune, fatti salvi divieti previsti dalle norme vigenti.
5. Negli uffici pubblici è consentito l'accesso ai cani accompagnati dal detentore, compatibilmente con eventuali condizioni di sovraffollamento degli spazi, con obbligo dell'uso del guinzaglio ed eventualmente della museruola, ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
6. Al fine di dare un maggiore servizio alla clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio ammettere gli animali al proprio interno, sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale dai pericoli e non ne consenta la fuga.
7. Il detentore dell'animale, nel caso in cui ritenga ingiustificato l'allontanamento dall'esercizio, può far intervenire il Servizio di Polizia Municipale o altra Autorità di P.S. per dirimere il conflitto e ripristinare la legalità.
8. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il responsabile

della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.

9. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento. I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della Legge n. 37/1974 e successive modifiche.

Art. 16 - Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 37 del 14/2/1974 e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ornago, su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo.
2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti a specie selvatiche e di comprovata pericolosità.
4. Ai sensi della Legge 14.02.1974 n. 37 e L.R. n. 29/1997, le persone non vedenti hanno diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
5. Nel caso specifico di trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; per quelli di piccola taglia e per i gatti sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo o in apposito trasportino.
6. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.

Art. 17 – Accesso degli animali alle strutture comunali e socio-sanitarie

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce il mantenimento della relazione tra le persone e i propri animali d'affezione, compatibilmente con le esigenze igienico-sanitarie e organizzative delle strutture.
2. Presso le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio comunale, quali residenze per anziani (RSA), può essere consentito, previa autorizzazione della Direzione e nel rispetto delle normative vigenti, l'accesso o la presenza di animali d'affezione, qualora non sussistano motivi ostativi di carattere sanitario o organizzativo.
3. Presso gli ambulatori comunali, l'accesso degli animali è consentito nei limiti delle disposizioni

vigenti e previa valutazione delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza degli utenti.

4. È sempre consentito l'accesso ai cani che accompagnano persone con disabilità, ai sensi della normativa vigente.
5. Il proprietario o detentore dell'animale è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'animale non arrechi disturbo, danno o pericolo a persone, animali o cose, garantendo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

Capitolo V: Attività con gli animali

Art. 18- Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione, non a scopo di lucro e in numero limitato, nei propri locali o spazi abitativi, senza necessità di segnalazione al Sindaco. Ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo per specie non superiore a dieci, nel caso di altri mammiferi, uccelli e rettili, s'intende un numero complessivo per specie di animali adulti non superiore a quindici. Nel caso il numero complessivo degli animali detenuti, sia superiore a quello sopra indicato, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Sindaco. La mancata comunicazione al Sindaco è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
2. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
3. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, il Comune di Ornago disincentiva la detenzione negli immobili urbani di animali di specie ovina, caprina, bovina, suina e di altre specie di interesse zootecnico.

Art. 19 – Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.)

1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.) da parte di Regione Lombardia (approvate il 25/03/2015 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano), il Comune di Ornago riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Valgono in materia le disposizioni dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2090, del 30 dicembre 2013 “Approvazione delle linee guida sugli interventi assistiti con gli animali (IAA) in attuazione della L.R. 5/2005 così come modificata dalla L.R. 3/2013”.
3. Le finalità degli I.A.A. non possono essere perseguite a danno della salute e del benessere psicofisico degli animali implicati.
4. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è auspicabile l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti AGLI I.A.A. e/o dei proprietari degli animali, in accordo con l'Ufficio Diritti degli Animali.

5. Il personale addetto agli I.A.A., o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
7. A condurre le attività di I.A.A. dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
8. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di Attività Assistita con gli Animali (AAA), di Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e di Terapia Assistita con gli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
9. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA, EAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento; gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi AAA, EAA e TAA e, all'occorrenza, fatti adottare.
10. Gli animali impiegati in programmi di AAA, EAA e TAA sono sottoposti da parte del medico Veterinario, in collaborazione con l'addestratore, a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego.
11. Gli animali impiegati in programmi di AAA, EAA e TAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari o maneggi. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o Associazioni, con esclusione assoluta del ricorso alla soppressione, e per gli animali da reddito, la macellazione.

Art. 20 - Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione

1. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione nella fase istruttoria è subordinata all'accertamento preventivo del DVSA di ATS Brianza, ai sensi della vigente normativa regionale, dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle aree destinate agli animali, rapportati alle esigenze degli animali da detenersi.
2. L'articolo 1 comma 3 del R.R. 27/2017 recita che vi è l'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione (quindi la loro identificazione con microchip), per tutti i cani presenti sul territorio regionale (quindi anche quelli posti in commercio) e di tutti i gatti destinati al commercio. Il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'ATS o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e

l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale.

3. È vietato vendere animali ai minori di anni 18. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55 e, in caso di violazione ripetuta, con la sospensione della facoltà di vendere animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.
4. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi della Legge Regionale n. 33/2019.
5. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
6. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
7. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
8. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
9. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

Art. 21 - Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato.
2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.55.

Art. 22 - Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e di spettacolo aperto al pubblico, ad eccezione dei circhi (rif. "Linee guida" emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006 e successive modificazioni) e delle attività di spettacolo viaggiante normati all'art. 23 del presente Regolamento, effettuata con o senza scopo di lucro, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie

domestiche che selvatiche o esotiche. Sono altresì vietati i cinodromi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
 1. fiere zootecniche;
 2. manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
 3. manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate;
 4. raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
 5. iniziative di particolare valore culturale, valutate dall'UTA e dal Garante per la tutela degli animali.
3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 2, lettere a, b, e, deve richiedere l'autorizzazione all'Ufficio comunale competente.
5. Per i raduni di cani accompagnati dai loro possessori organizzati in luoghi aperti (di cui al comma 2, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione, ma deve esserne data comunicazione alla Polizia Locale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il raduno.
6. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
7. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
8. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.
9. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.
10. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.
11. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

Art. 23 - Circhi, spettacoli e mostre itineranti – Prescrizioni

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono ammessi nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge 426/1998 e alle “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” emanate dalla Commissione Scientifica CITES.
2. L’attendamento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) delimitazione dell’area con adeguate misure di sicurezza;
 - b) distanza minima di sicurezza dagli edifici;
 - c) rispetto delle condizioni di benessere animale e sicurezza pubblica.
3. È fatto obbligo ai gestori:
 - a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate ed escluda il rischio di fuga degli animali;
 - b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi della normativa vigente;
 - c) assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
 - d) non mantenere vicine specie e individui fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.
 - e) non utilizzare fiamme vive negli spettacoli con animali;
 - f) non utilizzare gli animali prelevati in natura;
 - g) lasciare, al termine dell’attività, i luoghi utilizzati per gli attendamenti perfettamente puliti.
4. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la progressiva riduzione dell’utilizzo di animali negli spettacoli e può non concedere spazi o autorizzazioni qualora non siano garantite adeguate condizioni di tutela e sicurezza.
5. La concessione è revocata in caso di violazioni o perdita dei requisiti.

Capitolo VI: Cani

Art. 24 - Anagrafe canina

1. L'iscrizione all'anagrafe dei cani, oltre ad essere utile per il proprietario, è un **obbligo di legge**.
2. I proprietari o i detentori, compresi i commercianti e gli allevatori, devono provvedere all'iscrizione del proprio cane in anagrafe canina dell'ATS competente territorialmente entro trenta giorni dalla nascita o entro quindici giorni dal momento in cui ne entra in possesso e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo (art. 109 della legge regionale 33/2009). Chi non l'avesse ancora fatto, deve provvedere al più presto.
3. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina il cane dovrà essere sottoposto ad identificazione mediante inserimento di un microchip.
4. È obbligatorio recarsi al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS o presso un Medico Veterinario libero professionista accreditato per segnalare, entro sette giorni, i seguenti eventi, che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe:
 - variazione di proprietà;

- cambio di residenza (vendita o cessione);
 - decesso dell'animale.
5. Lo smarrimento e il ritrovamento di un animale da compagnia devono essere comunicati alle autorità competenti, e ad ATS, entro 48 ore nel Comune dove è avvenuto lo smarrimento o il ritrovamento.
 6. Il furto di un animale da compagnia deve essere denunciato alle autorità di Pubblica Sicurezza, e comunicato ad ATS, entro 48 ore dall'evento;
 7. Fermo restando l'obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, i possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) sono tenuti in ogni caso all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi.
 8. I possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) dovranno cedere gli animali rilasciando all'interessato certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato dovrà essere conservato per almeno due anni presso l'allevatore per gli eventuali controlli espletati dagli organi di vigilanza.
 9. In caso di mancata iscrizione del proprio cane in anagrafe, o di omessa segnalazione di variazione dei dati registrati è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 150 euro, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale.

Art. 25 - Modalità di detenzione privata e attività motoria

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori o ad altri animali con loro conviventi.
3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
4. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle cancellate/recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi pubblici o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
5. Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovati dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere esposto il cartello "Attenti al cane".
6. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
7. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) i cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all'interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50, fatte salve le aree per cani individuate, e anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero della Salute, n. 209 del 06.08.2013;
 - b) il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento "nevrile", deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l'animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti; l'obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell'esercizio dell'attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di I.A.A., per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti; esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all'obbligo dell'uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria.
8. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, è vietato:
- a) tenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. Dovranno essere garantite condizioni adeguate di benessere animale anche in ordine a dimensioni e caratteristiche dei box e recinti adeguati alla taglia e razza dei cani, i recinti e i box in cui sono custoditi i cani di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale, disporre di zone sia all'ombra sia soleggiate e consentire l'accesso ad un rifugio e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
 - b) l'utilizzo di collari a strozzo e semi strozzo e di museruola "stringi-bocca", tranne che per periodi di tempo limitati per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza, o con le punte interne o comunque dolorosi, irritanti o troppo stretti e mezzi di contenzione non adeguati alle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale; fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso) o per ragioni di sicurezza o tutela dell'incolumità pubblica o in caso di necessità. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art.55;
 - c) è vietato l'uso di museruole che impediscano la normale respirazione e termoregolazione, salvo che per ragioni sanitarie, certificate da un medico Veterinario o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza;
 - d) la detenzione, l'utilizzo e la vendita di collari ad ultrasuoni, a scariche elettriche, con punte e qualsiasi tipo di collare ad attivazione automatica;
 - e) l'utilizzo di fruste e bastoni, anche se imbottiti, ad eccezione di quelle per l'accalappiamento;
 - f) aizzare i cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone o animali o da provocare danneggiamenti di cose;
 - g) effettuare selezioni o incroci di razze e/o addestrare i cani al fine di esaltarne l'aggressività, anche se a scopo di guardia della propria abitazione;
 - h) tenere cani in isolamento ed in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del

loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. Ai cani detenuti in luoghi isolati, presso case disabitate o insediamenti industriali deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano intraspecifico e interspecifico, con il proprietario o altra persona da lui incaricata per un minimo di cinque ore in cui uomo ed animale interagiscano e rimangano a stretto contatto.

- i) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.
10. Il conseguimento del "Patentino" per proprietari di cani, di cui al DM Salute del 26 novembre 2009, è obbligatorio qualora il cane, a seguito di morsicatura, abbia provocato gravi lesioni a persone o animali (OM del 3 Marzo 2009), o sia stato comunque giudicato dal Servizio Veterinario "a rischio potenziale elevato" a seguito di valutazione comportamentale da parte di un Medico Veterinario Ufficiale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 55, e con la sanzione accessoria dell'obbligo di museruola per il cane, fino al conseguimento del patentino. È consigliabile comunque il corso per il conseguimento del patentino rilasciato da ATS, ai possessori di cani appartenenti alle razze di cui "all'Allegato 2".

Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree verdi pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree attrezzate e destinate ai giochi per l'infanzia e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone, con apposito provvedimento, il divieto di accesso indicato con cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela.
2. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo dei cani e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme vigenti per la tutela dell'incolumità pubblica. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 55.

Art. 27 - Aree destinate ai cani

1. Il Comune può individuare, con apposito atto della Giunta comunale, aree verdi pubbliche da destinare allo sgambamento dei cani, al fine di favorire il benessere animale e la corretta convivenza tra cittadini.
2. Con il medesimo atto, la Giunta comunale disciplina:
 - le modalità di utilizzo delle aree;
 - le prescrizioni comportamentali per i proprietari o detentori;
 - eventuali limitazioni, condizioni di accesso e misure di sicurezza.
3. Le aree eventualmente individuate sono adeguatamente segnalate mediante apposita cartellonistica riportante le regole di utilizzo.

4. All'interno delle aree destinate ai cani, ove espressamente consentito, gli animali possono essere lasciati liberi sotto il controllo costante del proprietario o detentore, nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni stabilite dalla Giunta comunale.
- 5.
6. Il proprietario o detentore è sempre responsabile del controllo e del comportamento dell'animale e risponde di eventuali danni causati a persone, animali o cose.

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani, sono tenuti alla raccolta delle deiezioni depositate dai loro animali sul suolo urbano, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree cani (vedi art. 27), e locali pubblici.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55 del presente Regolamento.
4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.
5. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, nonché ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.

Art. 29 - Percorso formativo per proprietari di cani

1. Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con le ATS e l'Ordine dei medici veterinari, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro familiari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane.

Capitolo VII: Gatti

Art. 30 - Obblighi di carattere generale

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita dalla legge 281/91, è una caratteristica etologica specifica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, ecc.).
2. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, il Comune si riserva

la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.

3. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni agli animali. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti di adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per le cure sanitarie necessarie al loro benessere e la sterilizzazione e può essere effettuata anche dalle Associazioni di volontariato.
4. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la Polizia Locale, che provvederà immediatamente ad inviare il personale incaricato del recupero per il trasporto ed il ricovero presso una struttura Veterinaria.
5. È inoltre vietato, se non autorizzati dalla Polizia Locale o dai Servizi Veterinari dell'Autorità Sanitaria Locale:
 - a) catturare gatti vaganti;
 - b) spostare i punti di alimentazione;
 - c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
 - d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Enti Territoriali.
6. Dal 01/01/2020, a seguito della Legge Regionale n. 9 del 6 giugno 2019 che ha modificato l'art. 105 commi 3,4,5 della L.R. 33/2009 introducendo l'obbligatorietà della identificazione e iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione regionale dei gatti, è obbligatoria la microchippatura dei gatti di cui i cittadini lombardi entrano/sono entrati in possesso da tale data. Infatti il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 ha reso obbligatorio il microchip per tutti i gatti nati o acquisiti a partire dal 1° gennaio 2020. Il Comune promuove comunque l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione (ARAA) e la microchippatura del gatto domestico e di colonia, anche per quelli nati prima del 1° gennaio 2020, al fine di evitare che i gatti domestici lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio siano catturati e, se privi di elementi identificativi, sterilizzati a cura del Dipartimento Veterinario della ATS, in quanto considerati di colonia.
7. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23 della L.R. n. 27/2000. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.
8. Il Comune, ove ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline destinate a gatti di colonia e, in taluni casi, gatti domestici abbandonati, provvedendo a recintarle e ad attrezzarle e affidando la loro gestione ad Associazioni protezionistiche e/o volontari.
9. I detentori di gatti domestici sono tenuti:
 - a) a garantire spazi idonei, standard igienici elevati, un'alimentazione bilanciata e cure adeguate;
 - b) ad assicurare una separazione tra i luoghi di sistemazione cibo e le lettiere igieniche;
 - c) a non sottoporre l'animale all'uso di museruole, catene o corde;
 - d) a non chiudere l'animale in gabbie o in contenitori di alcun genere, tranne che negli appositi trasportini durante gli spostamenti, salvo indicazioni specifiche del Veterinario e solo per il tempo strettamente necessario;

- e) a non detenere l'animale su balconi e terrazzi con impossibilità di accesso all'interno della abitazione.
10. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni di età, fatti salvi casi di necessità attestati da certificazione medico-veterinaria, nonché acquisire, a qualsiasi titolo, cuccioli sotto i 60 giorni di età, salvo il caso di animali abbandonati e/o orfani.

Art. 31 - Definizioni

Ai fini del Regolamento si intende per:

- “gatto libero”: un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
- “colonia felina”: un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
- “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
- “oasi felina”: struttura all'aperto recintata, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
- “censimento di una colonia felina”: l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione e dei soggetti che la compongono, effettuata dai competenti uffici del DVSA di ATS Brianza, d'intesa con il Comune, unitamente all'annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.
- “tutor” di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

Art. 32 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto tutelate dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal presente Regolamento. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Il Comune, in collaborazione con il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale (DVSA) dell'ATS competente per territorio, promuove e coordina le attività di gestione delle colonie feline, comprese la sterilizzazione, il censimento e l'identificazione dei gatti liberi, in applicazione della normativa regionale vigente.
3. Per le medesime finalità, il Comune si avvale della collaborazione di associazioni animaliste, referenti di colonia e volontari, riconoscendone il ruolo nell'attività di cura, monitoraggio e tutela dei gatti liberi.
4. La presenza di colonie feline censite e/o sterilizzate può essere segnalata mediante apposita cartellonistica predisposta dal Comune o, previo accordo con lo stesso, da associazioni e volontari operanti sul territorio.
5. Nelle aree private o in uso a soggetti pubblici o privati, compresi gli spazi comuni condominiali

e le aree affidate in gestione o concessione, in cui sia presente una colonia felina, è facoltà del proprietario, del gestore o del soggetto responsabile dell'area consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti. I medesimi soggetti possono individuare le modalità e le aree di posizionamento dei manufatti, nonché disciplinare l'accesso del referente o tutor della colonia, in accordo con lo stesso. Devono in ogni caso essere garantiti il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, della sicurezza e del decoro dei luoghi.

6. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, la Polizia Locale d'intesa con l'ATS competente, e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.
7. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali (ciotole, ripari, cuce, ecc.), fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto alla Polizia Locale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
8. La cattura dei gatti di colonia può avvenire esclusivamente per motivi di cura e di sterilizzazione e potrà essere effettuata dai referenti di colonia. Al termine del periodo di degenza conseguente alla sterilizzazione, i gatti devono essere reintrodotti nel territorio di origine.
9. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e frequentano la colonia felina.

Art. 33 - Cura delle colonie feline

1. Il Comune valorizza e promuove l'attività dei cittadini che, in qualità di tutor, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie feline, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ATS e con le associazioni animaliste e protezioniste operanti sul territorio. Il Comune apprezza altresì l'attività dei cittadini che, anche in maniera occasionale, contribuiscono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. Al fine di favorire una gestione coordinata e consapevole delle colonie feline, il Comune può prevedere l'iscrizione dei volontari al registro dei volontari comunali, secondo modalità definite da apposito regolamento.
2. Il referente o tutor della colonia assolve una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione, accedendo a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
3. L'accesso delle/dei gattare/i a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, gli stessi sottopongono e demandano all'Ufficio Tutela Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
4. Il tutor di colonie feline deve collaborare con gli uffici competenti per favorire le procedure di

identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo.

5. Sulle aree pubbliche è consentito il posizionamento, previa comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, di manufatti rimovibili (cucce e/o mangiatoie) destinati alle colonie feline, purché collocati in modo stabile e idoneo, tale da non costituire intralcio, pericolo o pregiudizio al decoro urbano.
6. Sulle aree private, o comunque in uso a soggetti pubblici o privati, il posizionamento dei medesimi manufatti è consentito previo consenso del proprietario, del gestore o del soggetto responsabile dell'area, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, della sicurezza e del decoro dei luoghi.
7. È proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
8. I tutor di colonia sono registrati nell'Anagrafe regionale animali da affezione dal DVSA di ATS Brianza e possono recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione alla Polizia Locale e al DVSA di ATS Brianza, proponendo una sostituzione.
9. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione volte in particolare a promuovere l'attività di cura dei gatti che vivono in stato di libertà e delle colonie feline, da parte di cittadini e di persone zoofile come attività di utilità pubblica anche quando si rivolge nei confronti di gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali.

Art. 34 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tecnico e la Polizia Locale potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. La nuova collocazione, sia essa temporanea che permanente, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente l'insediamento originario e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori gli animali dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 35 - Custodia dei gatti di casa

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza

possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno sia all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. È vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.

Art. 36 - Oasi feline

1. Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo; provvede a garantirne i requisiti previsti e affida la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

Capitolo VIII: Prescrizioni e modalità di detenzione animali

Art. 37 - Equidi

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 08/08/2010 "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi", il Regolamento (CE) N. 504/2008 della Commissione "recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi", il D.Lgs. del 16/02/2011 n.29 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.504/2008", il Codice per la Tutela e la Salute degli Equidi del Ministero della Salute, a coloro che detengono equidi è inoltre fatto obbligo di:
 - a) garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
 - b) garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
 - c) garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
 - d) consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se nel caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
 - e) mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di maseca;
 - f) non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
 - g) non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
 - h) non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
 - i) garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.
2. I luoghi di detenzione o scuderizzazione degli equidi devono avere le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:
 - a) Pavimentazione: tutte le pavimentazioni calpestabili destinate agli equidi devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia

delle superfici. Nelle situazioni con scuderizzazione provvisoria (manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc.) i box devono essere realizzati ed installati su superfici stabili. Le pavimentazioni devono avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi. Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale;

- b) **Porte Di Accesso:** le porte di accesso devono essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigoli stondati; la porta inferiore deve avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno. Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box. È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura. Nelle situazioni con scuderizzazione provvisoria (manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc.) le porte di accesso devono avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno. È auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato;
- c) **Copertura:** Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3. Nelle situazioni con scuderizzazione provvisoria (manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc.) le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici ma non con teli di pvc, polycarbonato, vetro. Devono avere adeguate pendenze, sollevate rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box. Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e devono essere coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno, tale corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80 e dovrà essere protetto dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione. I box affacciati all'esterno dovranno avere uno sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta la successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box;
- d) **Finestre:** le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione;
- e) **Ventilazione:** va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione dei luoghi di detenzione deve consentire la riduzione al minimo delle polveri;
- f) **Illuminazione e Impianti Elettrici:** gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box deve essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi;
- g) **Dimensioni dei Box:** il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono le seguenti:
 - cavalli 3.00m x 3.00m;

- pony 2,80m x 2,80m.

Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3.00 m x 4.00 m. I corridoi che conducono ai box devono essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro. Nelle situazioni con scuderizzazione provvisoria (manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc.) all'interno di ogni box deve essere presente e funzionante almeno un beverino automatico. Deve essere garantita un'illuminazione artificiale almeno ogni due box;

- h) Lettiera: la lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico ed esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.
 - i) garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali. devono essere alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati, mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati. Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni. Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione. Devono avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box. Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo;
 - j) garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente in paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico;
3. Per gli equidi detenuti all'aperto i luoghi di detenzione devono avere le seguenti caratteristiche e dotazioni minime:
- a) disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie;
 - b) per la detenzione permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate;
 - c) per la detenzione temporanea all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 200 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate;
 - d) Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia, di dimensioni proporzionate al numero di equidi detenibili nell'area in base alle sue dimensioni, tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti;
 - e) Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali, sono vietati fili spinati e reti per ovini e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile agli equidi. Le staccionate devono essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20 e la filagna inferiore deve essere posta

a m. 0,5 dal suolo. Per i cavalli interi deve essere prevista una doppia linea di staccionata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata. Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli. I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

4. Requisiti minimi delle aree per il lavoro degli Equidi alla corda:

- a) L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda deve avere un diametro minimo di mt 15;
- b) Le aree devono essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane.

5. Tra gli altri obblighi occorre:

- a) consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se nel caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
- b) mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno dei box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
- c) non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
- d) non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
- e) non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
- f) garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.
- g) è fatto divieto assoluto custodire i cavalli sempre in posta;
- h) non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

Art. 38 - Volatili

- 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
 - b) assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
 - c) garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
 - d) non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
 - e) non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - f) non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
 - g) non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso;

nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;

- h) non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

- 2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli stessi la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
- 3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 39 - Volatili da cortile

- 1. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile, limitati all'uso familiare, il cui ricovero non deve distare meno di 10 metri dalle abitazioni viciniori. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.
- 2. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso con caratteristiche e dimensioni adeguate, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

Art. 40 - Controllo dei colombi di paese in stato di libertà

- 1. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi (*Columba Livia* var. domestica) presenti allo stato libero in centro abitato.
- 2. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del paese, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Art. 41 - Pesci e animali da acquario

- 1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a) tenere gli animali in condizioni compatibili con la loro natura e tali da garantire il loro benessere. In particolare, è vietato l'utilizzo di contenitori di forma sferica o comunque privi dei requisiti minimi necessari a garantire adeguato spazio, ossigenazione e condizioni di vita

idonee;

- b) garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
- c) mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e fisiologiche ed etologiche;
- d) assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
- e) assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
- f) assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibi, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione;
- g) assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;
- h) assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
- i) evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
- l) è fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare denuncia di possesso agli uffici del Corpo Forestale dello Stato – Servizio CITES.
- m) è vietato l'abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 42 - Rettili (specie terricole)

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 7, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
 - a) detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantite al minimo una superficie di 100 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm² per ogni cm di lunghezza dell'animale per gli ofidi (serpenti).
 - b) assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
 - c) assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza

di acqua;

- d) assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- e) evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Capitolo IX: Animali selvatici a vita libera

Art. 43 - Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.
- 2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
- 3. È vietato nei luoghi pubblici fornire cibo a mammiferi, uccelli selvatici e alla fauna minore. In particolare, è vietato fornire cibo ai colombe su tutto il territorio cittadino. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
- 4. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti dai Centri di Recupero Animali Selvatici. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
- 5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti antiuccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiropteri. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
- 6. È vietato danneggiare i nidi, raccogliere uova e piccoli di ogni tipo di uccelli.
- 7. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna.

8. La potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, ed è in generale esclusa nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica, previo avviso alla Polizia locale e all'Ufficio Tecnico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
9. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.
10. Il Comune promuove, anche in collaborazione con associazioni e cittadini, iniziative volte a favorire la presenza di specie animali utili all'equilibrio ambientale, quali pipistrelli e uccelli insettivori, anche mediante l'installazione di strutture di rifugio e nidificazione.
11. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla Legge 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
12. Sulle superfici trasparenti o riflettenti degli edifici e delle barriere stradali fonoassorbenti, in particolare in caso di superfici continue di grandi dimensioni, è reso obbligatorio, ove vi sia l'evidenza di pericolo per l'avifauna, l'utilizzo di dissuasori e accorgimenti.
13. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio.
14. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli allo insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune adotta, nell'ambito di strategie di controllo delle specie infestanti, misure di precauzione per la tutela degli organismi, animali e vegetali, terrestri e acquatici, non bersaglio.

Art. 44 - Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni)

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondoni (rondone comune, rondone pallido e rondone maggiore) nidificanti a Ornago.
2. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi negli edifici ove siano presenti nidi di rondone comune, rondone pallido o rondone maggiore, sia durante il periodo riproduttivo che al di fuori di esso, gli interventi stessi dovranno essere eseguiti prevedendo la conservazione dei nidi presenti. In caso di interventi che per ragioni progettuali

debbano occludere cavità, fessure, nicchie o buche pontate ospitanti nidi di rondone si dovrà procedere, come compensazione, con l'apposizione di altrettanti nidi artificiali, attenendosi alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi". Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

3. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti. Qualora gli interventi edilizi siano da considerarsi di estrema urgenza secondo il Regolamento Edilizio (RE) o indifferibilità, riconosciuta dagli enti di tutela (Comune, Soprintendenze), gli stessi devono essere eseguiti in base a quanto previsto dalle "Linee Guida per la tutela dei rondoni nell'ambito degli interventi edilizi". Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

Capitolo X: Piccola fauna e animali esotici

Art. 45 - Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979 e recepita con Legge 5 agosto 1981 n.503, nel D.P.R 8 settembre 1997 n.357 contenente il Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni ed integrazioni, nella Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in ottemperanza del D.lgs n.230 del 15/12/2017 "adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, il Comune di Ornago tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio comunale, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti nel territorio comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi; sono esclusi da tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole a norma dell'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle medesime specie animali sopra elencate.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Per la denuncia è sufficiente compilare, eventualmente con l'aiuto del proprio veterinario, un modulo scaricabile on line dal sito del Ministero dell'Ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive>, salvo quanto disposto dall'articolo 6 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 e del regolamento CEE n.3626/82 e successive modifiche, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" e successive integrazioni e modificazioni, relativamente a esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, anche provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 46 - Norme relative alla detenzione di animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.
3. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
4. Il possessore di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune tramite il Servizio veterinario ATS territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche e integrazioni.
5. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. Il possesso e la detenzione di animali esotici devono avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

7. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo eccezione e deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.
8. È vietato liberare esemplari di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, così come uova o forme larvali delle medesime specie, nel territorio comunale.

Art. 47 - Norme relative alla detenzione di tartarughe

1. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe (acquatiche palustri o terrestri) di origine alloctona, inviare denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato-Servizio CITES.
2. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

Capitolo XI: Canile e oasi felina

Art. 48 - Canile

1. Il Canile convenzionato con il Comune di Ornago ha la funzione di mantenere in condizioni di benessere gli animali ospitati e di consentirne eventualmente la riabilitazione attraverso specifici programmi di rieducazione, allo scopo di favorire la loro adozione. A tal fine è favorita la collaborazione delle Associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione, ai fini della promozione di affidamenti e adozioni.
2. Ai fini di una politica di contenimento delle nascite, gli animali ospitati nel Canile sono sottoposti a sterilizzazione obbligatoria, compatibilmente con l'età e le condizioni cliniche di ogni soggetto.

Art. 49 - Cessione di cani e gatti di proprietà

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o gatto, nel caso in cui per gravi motivi (grave infermità, privazione della libertà personale, ricovero in comunità ecc.) sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al Sindaco l'autorizzazione a consegnare presso la struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con esso.
2. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori.
3. Prima dell'eventuale consegna del cane e/o del gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale o ove la rete familiare e conoscenze non possa farsi carico, il Comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale presso una struttura convenzionata.
5. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati.
6. La cessione dei cani può avvenire solo se sono identificati con microchip e in regola con le vaccinazioni.

Art. 50 - Adozioni e affidi temporanei di cani e gatti di proprietà

1. I cani e i gatti ceduti volontariamente e definitivamente dai proprietari possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano, a giudizio degli addetti alle adozioni del Canile, garanzie di buon trattamento e capacità di conduzione.
2. I cani ritrovati vaganti sul territorio e non reclamati dal proprietario possono essere affidati a privati. L'affido può trasformarsi in adozione a seguito della definitiva acquisizione della proprietà dell'animale da parte del Comune.
3. I cani e i gatti ricoverati nel Canile e non reclamati dal proprietario o non ritirati dopo la notifica di ritrovamento, dopo 1 anno dall'ingresso nello stesso, diventano di proprietà del Comune secondo quanto previsto dal Codice Civile e potranno essere concessi in adozione. Prima del decorso dei termini, l'animale può essere concesso in affido temporaneo, nei tempi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. I proprietari, ai quali è notificato il ritrovamento del loro animale e che, senza documentata giustificazione, non provvedono al ritiro dello stesso entro 5 giorni dalla conclusione dell'iter di notifica avviato dall'ATS, saranno denunciati per abbandono, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.
5. Entro 6 mesi dall'affido, il personale del Canile addetto ai controlli, qualora ritenga che all'animale adottato non siano garantite adeguate condizioni per il suo benessere, informa il Responsabile Sanitario e l'Amministrazione comunale al fine di valutare eventuali interventi a tutela dell'animale.
6. L'affidatario, qualora si avveda di non essere in grado di prendersi cura dell'animale in modo adeguato a garantire il suo benessere, può restituirlo al Canile entro sei mesi dall'affido.
7. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione:
 - a) a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti, abbandono o uccisione di animali e per i reati di cui alle Leggi 189/2004 e 201/2010;
 - b) a coloro ai quali sia stato confiscato un animale;
 - c) a minorenni;
 - d) a coloro che richiedano animali per interposta persona.
8. Cani e/o gatti sottoposti a sequestro penale o amministrativo, che non possano essere adottati fino alla conclusione del procedimento penale o amministrativo, possono essere affidati temporaneamente, secondo le norme vigenti, a chi dia garanzie di buon trattamento dell'animale, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Nel caso di confisca dell'animale o nel caso che l'animale dissequestrato non venga ritirato dal proprietario, l'affidatario temporaneo ha un diritto di prelazione per la sua adozione.

Capitolo XII: Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

Art. 52 - Gestione crostacei vivi destinati all'alimentazione umana

1. Ferme restando le disposizioni della normativa nazionale e regionale, il Comune di Ornago si adopera per l'adozione di tecniche di gestione dei crostacei decapodi vivi destinati

all'alimentazione umana che minimizzino la sofferenza di questi animali, come auspicato nel 2005 dalla European Food Safety Authority per la Commissione Europea.

2. Ai fini del presente articolo, per crostacei si intendono: aragoste, astici, granciporri, granceole.
3. La conservazione di crostacei vivi per l'alimentazione può avvenire in contenitori isotermici a bassa temperatura, con le caratteristiche specificate nel comma 4, o in acquari con le caratteristiche specificate nel comma 6. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55, fatto salvo che il fatto costituisca reato.
4. I contenitori isotermici chiusi devono assicurare condizioni di temperatura e umidità che inducano torpore, riducano il metabolismo, ma non pregiudichino la vitalità degli animali, con le modalità indicate nell'Allegato C del D.G.R. n. X/6196. Gli animali all'interno dei contenitori isotermici possono avere le chele legate.
5. I crostacei vivi destinati all'alimentazione mantenuti fuori dagli acquari non possono essere esposti al pubblico. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
6. Negli acquari, specie diverse devono essere tenute separate. La densità degli animali non deve superare i 10 kg al metro quadrato. La temperatura dell'acqua, in funzione delle diverse specie (acque temperate, acque tropicali), può variare tra i 5 e i 16 gradi. Il grado di densità dell'acqua marina deve essere tra 33,5 e 35,5 g/l. L'acqua deve essere bene ossigenata e non essere torbida, e la concentrazione di ammoniaca deve essere inferiore a 1 mg/l. Gli animali all'interno degli acquari devono avere le chele legate. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55, salvo che il fatto costituisca reato.
7. È consentita la vendita di crostacei vivi solo nel commercio all'ingrosso.
8. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, i crostacei devono essere uccisi, come specificato nel comma 10, dal venditore prima della consegna al consumatore. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
9. I crostacei devono comunque essere uccisi, come specificato nel comma 10, prima della loro cottura. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.
10. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore di questo Regolamento, i crostacei di cui al comma 2 devono essere uccisi mediante shock elettrico, con apparecchiature opportunamente validate allo scopo. In subordine, è possibile uccidere gli animali mediante distruzione meccanica del ganglio cerebrale, eseguita sul soggetto anestetizzato mediante raffreddamento. Per quanto riguarda gli animali tenuti in contenitori isotermici, è possibile anche utilizzare un rapido raffreddamento in aria (abbattitore termico a una temperatura di 4°C o inferiore) (European Food Safety Authority, 2005). Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 55.

Capitolo XIII: Disposizioni finali

Art. 53 - Vigilanza

1. Sono incaricati, ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati e delle violazioni a quanto stabilito dal presente Regolamento, il Corpo di Polizia Locale, per la capillarità

della presenza sul territorio.

2. Sono altresì incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo, anche su segnalazione di cittadini, Enti o associazioni come sancito dalla Legge n. 189/2004.
3. Spetta pertanto alla Polizia Locale del Comune di Ornago, provvedere all'accertamento delle violazioni che provvederà, in qualità di Autorità Competente, alla determinazione ed irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 54 - Collaborazione con Associazioni

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 55 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
2. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento, ad esclusione di quelli di spettanza dell'ATS e di spettanza statale dovranno essere acquisiti al Bilancio comunale e destinati ad attività inerenti alla tutela degli animali, salvo quanto stabilito dall'art.21, comma 2 della Legge Regionale 20 luglio 2006 n.16.

Art. 56 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità di cui all'articolo 17 dello Statuto Comunale vigente.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo on line per trenta giorni e in modo persistente sul sito istituzionale dell'Ente "Statuto e Regolamenti".
3. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

Allegato 1 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Descrizione	Sanzioni Valori minimi e massimi (€)
Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe Regionale degli animali d'affezione dei furetti destinati al commercio.	Da 40 a 240
Mancata esposizione dell'avviso obbligo di identificazione animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe	Da 40 a 240
Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione.	Da 150 a 500
Detenzione continuativa di animali in spazi interni o esterni o in gabbia, quando gli animali non richiedono il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale; detenzione in ambienti incompatibili con le esigenze fisiologiche e comportamentali di specie; colorazione di animali, detenzione o vendita di animali sottoposti a colorazione; alimentazione di animali con altri animali vivi, al di fuori delle condizioni consentite; utilizzo di mezzi di contenimento non adeguati.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei cani e dei gatti.	Da 150 a 500
Mancato conseguimento del patentino per i possessori di cani assoggettati ad ordinanza sanitaria da parte di ATS .	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli equidi.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione in cattività.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita prevalentemente acquatica.	Da 40 a 240
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei Rettili.	Da 40 a 240
Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri.	Da 40 a 240
Accattonaggio con esibizione di animali nelle condizioni vietate	Da 40 a 240
Uso di petardi e artifizi pirotecnici, provocando effetti negativi su animali domestici e selvatici.	Da 150 a 500
Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici. I cani devono essere condotti al guinzaglio utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Mancato possesso di museruola.	Da 40 a 240

Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi.	Da 150 a 500
Mancata comunicazione all'UTA e al pubblico del divieto di accesso agli animali nei locali pubblici. Mancato controllo degli animali nei locali pubblici. Mancato ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi in caso di necessità.	Da 40 a 240
Assenza di Guinzaglio e Museruola.	Da 150 a 300
Assenza del proprietario o detentore e mancato controllo degli animali.	Da 40 a 240
Mancata raccolta e asportazione delle feci.	Da 80 a 480
Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi previsti.	Da 40 a 240
Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da soggetti non idonei a trattenerli efficacemente all'occorrenza.	Da 60 a 360
Vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali.	Da 40 a 240
Vendita di animali nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico.	Da 150 a 500
Vendita oppure offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.	Da 150 a 500
Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al pubblico con l'utilizzo di animali non normati all'articolo 23	Da 150 a 500
Esposizione di animali non svezzati, cani e gatti di età inferiore a 180 giorni.	Da 150 a 500
Assenza di registro degli animali presenti nelle manifestazioni temporanee.	Da 150 a 500
Liberazione di animali in occasione di feste, ricorrenze, ecc.	Da 150 a 500
Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa.	Da 40 a 240
Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore; danneggiamento habitat.	Da 150 a 500
Fornitura di cibo a mammiferi, uccelli selvatici e fauna minore, senza autorizzazione.	Da 40 a 240
Rilasci non autorizzati di animali selvatici.	Da 150 a 500

Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli non consentiti; uso di reti antiuccelli.	Da 150 a 500
Potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi al di fuori dei periodi consentiti.	Da 150 a 500
Salvaguardia dei nidi di rondini e balestrucci – mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500
Mancato utilizzo di dissuasori e altri accorgimenti per scongiurare l’impatto di avifauna con superfici riflettenti.	Da 100 a 500
Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) – mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500
Mancato rispetto delle modalità operative previste per interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 150 a 500
Mancata conservazione di crostacei vivi per l’alimentazione in contenitori isotermici a bassa temperatura. Conservazione dei crostacei vivi per l’alimentazione in acquari privi delle caratteristiche previste.	Da 150 a 500
Esposizione al pubblico di crostacei vivi destinati alla alimentazione mantenuti fuori dagli acquari.	Da 150 a 500
Mantenimento crostacei negli acquari.	Da 150 a 500
Vendita al dettaglio di crostacei vivi.	Da 150 a 500
Cottura di crostacei vivi.	Da 150 a 500
Mancato rispetto linee guida CITES.	Da 150 a 500
Circhi: assenza doppia recinzione.	Da 150 a 500
Circhi: presenza specie vietate.	Da 150 a 500

Allegato 2: Elenco delle razze canine per le quali è consigliabile il conseguimento del patentino

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasiliero;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canarino;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pitt bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Rhodesian Ridgeback;
- Tosa inu.
- American Staffordshire Terrier
- Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
- Bull terrier
- Boerboel
- Cane Corso
- Cane lupo Cecoslovacco
- Cane lupo di Saarloos
- Cane lupo Italiano

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

Allegato 3: Principali fonti documentali e riferimenti normativi

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento

Normativa Europea e Nazionale

- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GU C 306 del 17.12.2007); entrato in vigore il 1o dicembre 2009.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014.
- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992.
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02 maggio 2005)
- Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004)
- Ordinanza 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU Serie Generale n. 209 del 06 settembre 2013) e successive proroghe
- Ordinanza 10 febbraio 2012, Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (GU Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) e successive proroghe
- Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, Percorsi formativi per i proprietari dei cani (GU Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU Serie Generale n. 232 del 03 ottobre 1996)
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU Serie Generale n.44 del 23 febbraio 1994 - Suppl. Ordinario n. 33)
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada. Testo consolidato 2019
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41)
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,

- firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)
- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario)
- Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974)
- Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968)
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150)
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 – Supplemento Ordinario)
- Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n.1398
- Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262

Normativa Regionale

- Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33, Testo unico delle leggi regionali in materia di
- sanità. (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)
- Legge Regionale 29 giugno 2016 , n. 15, Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). (BURL n. 27, suppl. del 04/07/2016)
- Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6196 del 8 febbraio 2017, Allegato C (B.U.R.L. n.7 del 14 febbraio 2017)
- Regolamento Regionale 13 aprile 2017 , n. 2, Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della L.R. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. (BURL n.15, suppl. del 14 Aprile 2017)

Fonti documentali

- Delibera di Giunta regionale (Lombardia) 18 aprile 2016 - n. X/5059 Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione sul territorio regionale delle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, ai sensi dell’accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015 (BURL Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016)
- Linee Guida per la tutela dei rondoni nell’ambito degli interventi edilizi (Progetto SOS Rondoni, 2019)
- Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015
- Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, 7 luglio 2012
- Delibera del 13 aprile 2006, Commissione Scientifica CITES, Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti
- European Food Safety Authority, 2005 Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on the “Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes”. The EFSA Journal (2005) 292, 1-46
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’animale , Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978

Allegato 4: Acronimi

DVSA: Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale; ATS: Agenzia di Tutela della Salute (ex ATS)

UTA: Ufficio (Unità) Tutela Animali UE: Unione Europea

SIVAE: Società Italiana Veterinaria per gli Animali Esotici IAA: Interventi Assistiti con gli Animali

REC: Rete Ecologica Comunale RE: Regolamento Edilizio

TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Convenzione (di Washington) sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione

GU: Gazzetta Ufficiale

IUCN: International Union for Conservation of Nature (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura)

BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia